

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1956 del 04/04/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' TORRCAFFÈ SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) VIA SOLARI, 39 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 144/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2034 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro APRILE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo del 10508 prot. n. 14/06/2019 – pratica SUAP 1457/2018 (che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2763 del 07/06/2019) alla Ditta TORRCAFFÈ SRL per lo stabilimento ubicato in comune di Montechiarugolo (PR), Via Solari, 39, comprende le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con prot. n. 1791 del 26/01/2024 (Prot Arpae PG/2024/19277 del 31/01/2024), presentata dalla società TORRCAFFÈ S.R.L nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Montechiarugolo (PR), Via Stanislao Solari, 39, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 10508 prot. n. 14/06/2019 - pratica SUAP 1457/2018 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito "Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 4)" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "commercio all'ingrosso e lavorazione caffè";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con prot. n. PG/2024/19804 del 01/02/2024 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 08/02/2024 prot. n. 2725 (prot. Arpae PG/2024/25185 del 08/02/2024);
- che l'istanza alla data del 08/02/2024 risulta correttamente presentata.

VISTI:

- 1 la richiesta di parere e relazione tecnica di Arpae SAC prot. n. PG/2024/25878 del 09/02/2024 e prot. n. PG/2024/53838 del 21/03/2024;
- 2 il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 17616 del 11/03/2024 (prot. Arpae PG/2024/46935 del 11/03/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- 3 il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Montechiarugolo prot. n. 4415 del 20/03/2024 (prot. Arpae PG/2024/53504 del 20/03/2024) che per la matrice acustica ambientale fa riferimento al parere di Arpae ST, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- 4 la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2024/54467 del 21/03/2024 depositata agli atti;
- 5 le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 03/04/2024 prot. n. 6945 (prot. Arpae PG/2024/62036 del 03/04/2024) in merito al cambio della sede legale della società;

EVIDENZIATO CHE;

per la matrice scarichi idrici la Ditta dichiara che *"non è stata apportata nessuna variazione rispetto a quanto indicato nella precedente autorizzazione. "*

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo prot. n. 10508 del 14/06/2019 - pratica SUAP 1457/2018;
2. l'attività industriale prevede "commercio all'ingrosso e torrefazione caffè";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

7. è stato dichiarato aumento portata per emissioni E2 ed E3

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 10508 prot. n. 14/06/2019, avanzata dalla Società TORRCAFFE' S.R.L nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Montechiarugolo (PR), Via Stanislao Solari, 39;

che la nuova sede legale della Ditta risulta essere in comune di Montechiarugolo (PR), Via Stanislao Solari, 39;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2763 del 07/06/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10508 del 14/06/2019 - pratica SUAP 1457/2018, alla società TORRCAFFE' S.R.L nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento siti in comune di Montechiarugolo (PR), Via Stanislao Solari, 39, relativamente all'esercizio dell'attività di "commercio all'ingrosso e lavorazione caffè", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2763 del 07/06/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10508 del 14/06/2019 – pratica SUAP 1457/2018;

- per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**" al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Montechiarugolo prot. n. 4415 del 20/03/2024 che fa riferimento al parere di Arpae ST e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 17616 del 11/03/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle "Indicazioni tecnico-operative" allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - “TOSTATURA A LEGNA”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare prima e poi ad un post combustore .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
S.O.V. (espresse come Carbonio Organico Totale)	50	mg/Nm ³
di cui Aldeidi	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - “RAFFREDDAMENTO

emissione modificata

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	7500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E03: - "TRASPORTO PNEUMATICO

emissione modificata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E1**, **E2** debbono avere una periodicità annuale.

Per le emissioni **E1**, **E2**, effettuare una analisi a camino delle unità olfattometriche in occasione dell'autocontrollo annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	TORRCAFFE' S.R.L.
Partita IVA/Codice fiscale:	02380040358
Sede legale:	Via Barboiara 3A, , 42021, Bibbiano (RE)
Gestore:	Depositato agli atti

Sede locale impianti:	Via Solari n. 39 , 43022, Montechiarugolo(PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	TORREFAZIONE E COMMERCIO DI CAFFE'
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotto Finito [Ton/anno]
Indicatore 2:	Gas Metano
Indicatore 3:	energia elettrica
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	384 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	179
Ossidi di azoto (NO _x):	528
Monossido di carbonio (CO):	528
Biossido di carbonio (CO ₂):	621897
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	228

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Auto-

rità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino

no delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2763 del 07/06/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10508 del 14/06/2019 – pratica SUAP 1457/2018 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2763 del 07/06/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10508 del 14/06/2019 – pratica SUAP 1457/2018;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2024/7466

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0017616

DATA: 11/03/2024

OGGETTO: Istanza n. 144/2024/SUAP/UPP - TORRCAFFE' S.R.L. - Comune di MONTECHIARUGOLO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0017616_2024_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	D7EF44C786B99EB1F315E35119CBA929 17161D4BDA9BC7C650D034181820B252



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.
pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza n. 144/2024/SUAP/UPP - TORRCAFFE' S.R.L. - Comune di
MONTECHIARUGOLO

In riferimento alla pratica di A.U.A. della Ditta TORRCAFFE' S.R.L. sita in Comune di Montechiarugolo Via
Solari, 39 pervenuta in data 15.02.2024 ns. prot. 11186;


valutato che:

- la ditta effettua tostatura del caffè crudo per la produzione e commercio di caffè tostato e in grani e di altri prodotti (es. cialde caffè, cialde orzo e orzo solubile, zucchero di canna in bustine, dolcificante in bustine etc.);
- il ciclo produttivo resterà invariato;
- le modifiche proposte riguardano il dimensionamento dell'impianto di aspirazione relativo alle emissioni come segue: EMISSIONE E1: TOSTATURA A LEGNA Diametro 350 mm, portata aumentata da 1.000 Nm³/h a 1.500 Nm³/h; EMISSIONE E2: RAFFREDDAMENTO Diametro 400, portata aumentata da 6.500 Nm³/h a 7.500 Nm³/h; EMISSIONE E3: TRASPORTO PNEUMATICO Diametro 200, portata diminuita da 700 Nm³/h a 500 Nm³/h
- nella Valutazione di Impatto Acustico si attesta il rispetto dei limiti previsti dalla ZAC del Comune di Montechiarugolo per la classe III – Aree di tipo misto anche in seguito alle modifiche impiantistiche proposte;

si esprime parere favorevole alle modifiche riguardanti il dimensionamento dell'impianto di aspirazione.

L'azienda chiede inoltre la variazione dei limiti emissivi relativi all'emissione E1 (tostatura a legna), in particolare per:

- COV < 50 mg/Nm³ deroga del parametro con misurazione dei COV non Metanici
- Monossido di Carbonio < 200 mg/Nm³ deroga del parametro a 500 mg/Nm³



con specifico riferimento ai limiti previsti per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m. (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.) per i quali si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, **la richiesta non si ritiene condivisibile.**

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Allegato 2



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



SETTORE: TECNICO UNICO
SERVIZIO: AMBIENTE

Montechiarugolo, li 20.03.24

Spett.le

Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

p.c.

ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INquinamento AMBIENTALE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/03/2024 14:41:26 PG/2024/0053504

Pratica Suap 144/2024- DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta TORRCAFFE' SRL per lo stabilimento sito in comune di Montechiarugolo (PR), via Stanislao Solari, n.39 -

Parere di competenza

ESTA l'istanza presentata al Suap Unione Pedemontana P.se dalla Ditta TORRCAFFE' S.R.L., inerente la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, si rileva quanto segue:

la ditta effettua attività di tostatura di caffè per la produzione e commercio di caffè tostato in grani ed è ubicata nel capoluogo di Montechiarugolo, all'indirizzo di Via Solari, n.39 in terreni di proprietà individuati al Foglio 27 mappale 173 del Catasto Terreni di Montechiarugolo;

la ditta presenta istanza di modifica sostanziale all'autorizzazione attualmente vigente in quanto, in vista di un aumento dell'attività produttiva, ancora non oggetto della presente autorizzazione, intende ridimensionare l'impianto di aspirazione generante le emissioni E1, E2 ed E3;

in particolare si propongono le seguenti modifiche:

- E.1: punto emissivo dell'impianto di torrefazione, funzionale al processo di tostatura del caffè crudo in grani. L'emissione E1 viene convogliata in atmosfera previa un trattamento con ciclone e postcombustore termico, e presenta una portata di 1.500 Nm³/h. Per tale emissione si provvederà ad installare una tubazione di diametro superiore pari a 350 mm senza variazione della portata;
- E.2: punto emissivo dell'impianto di torrefazione, funzionale al processo di raffreddamento del caffè tostato, servita da un impianto di aspirazione dalla portata che diventerà di 7.500 Nm³/h (attualmente 6000 Nm³/h);
- E.3: scarico emissivo del sistema di trasporto pneumatico che movimentava automaticamente il caffè all'interno dei diversi comparti produttivi aziendali. Anche per questo impianto, si intende aumentare la portata a 700 m³/h.

VISTA la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, si esprimono i seguenti pareri di competenza relativi alle seguenti matrici ambientali:

RUMORE:

L'area ove è ubicato lo stabilimento in oggetto risulta identificato in area di Classe III dalla vigente zonizzazione acustica del Comune, ovvero Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

Nella documentazione presentata è presente la valutazione Previsionale di Impatto acustico: la ditta dichiara che anche con le modifiche ai punti emissivi oggetto della presente istanza l'attività rimane conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia: D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., Legge Quadro n. 447/1995, Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 15/2001.

Visto il parere prot. Arpae PG/2024/32183 del 19/02/2024 relativo alla matrice rumore, rilasciato da ARPAE a seguito di richiesta del Comune, registrato al prot. 3194 del Comune di Montechiarugolo in data 28.02.24, che si allega al presente, col quale si esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni;

in considerazione di quanto sopra si esprime parere favorevole.

SCARICHI IDRICI:

La ditta dichiara che Per quanto riguarda gli scarichi idrici non è stata apportata nessuna variazione rispetto a quanto indicato nella precedente autorizzazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

La ditta ricade in area classificata dal PUG vigente come ambito rurale agricolo –area ad alta vocazione agricola - art.42, ed in particolare risulta censita nel patrimonio edilizio sparso alla scheda 7G4. Nell'area sono previsti diversi usi tra cui il P4- Impianti di trasformazione e di produzione agroalimentare, che comprendono prosciuttifici, salumifici, lavorazioni carni, caseifici, cantine, laboratori, disidratatori e ogni altra lavorazione produttiva di prodotti agricoli o zootecnici e di prodotti alimentari in genere; l'area è quindi compatibile con la presenza e l'esercizio di attività produttive della ditta di torrefazione.

Rilevato che:

in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

Esprime:

per quanto di competenza, **parere FAVOREVOLE** all'istanza di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale, relativamente agli aspetti ambientali in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Si resta a disposizione per chiarimenti (Arch. Milena Groppi 0521 687754-m.groppi@comune.montechiarugolo.pr.it).

Il Responsabile
Ing. Claudia Miceli
(*firmato digitalmente*)

prot. Arpae PG/2024/32183 del 19/02/2024
Sinadoc 10019/2024

Spett.le
COMUNE di MONTECHIARUGOLO
SETTORE TECNICO UNICO
Servizio Ambiente

c.a. Responsabile
Ing. Claudia Miceli

Inviato con PEC
protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

OGGETTO: Pratica Suap 144/2024- DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta TORRCAFFE' SRL per lo stabilimento sito in comune di Montechiarugolo (PR), via Stanislao Solari, 39

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza prot. n. 32962 del 15/02/2024, acquisita in pari data con prot. Arpae PG/2024/29875.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo approvata in data 22/04/2004 con DCC n. 26e s.m.i.

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione di impatto acustico redatta dallo studio “RIVI-AmbienteSicurezza”, a firma del tecnico competente in acustica ing. Emanuele Morlini, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

- trattasi attività di tostatura caffè;
- l’attività si svolge solo all’interno del periodo di riferimento Diurno;
- la modifica oggetto del presente parere consiste nella modifica della portata degli impianti di aspirazione (E1=tostatura a legna; E2=raffreddamento; E3=trasporto pneumatico)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 1

- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il contributo acustico generato dall'attività e dagli impianti esistenti. Inoltre viene considerato e previsto il contributo della modifica impiantistica, oggetto del presente parere;
- **la ditta, ai sensi della ZAC approvata dal Comune di Montechiarugolo, è inserita in classe III^ "Area tipo misto" così come il contesto limitrofo;**
- il valore limite differenziale di immissione è stato verificato nei confronti del limitrofo edificio residenziale;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), nello specifico il valore di pressione sonora previsto ai limitrofi ricettori è inferiore al valore di soglia di 50 dB(A) ex art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/1997**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.